

BOZZE DI STAMPA

26 luglio 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (2217)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.200

SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)*

"Art. 603-bis. – *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Chiunque utilizza o impiega lavoratori, anche per brevi periodi, col fine dello sfruttamento all'interno della propria impresa, anche approfittando dell'attività di intermedi azione illecita, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 2000 a 3000 euro.

Chiunque approfittando delle modalità di cui al comma precedente non impedisce l'evento dannoso dal quale deriva una malattia nel corpo o nella mente del lavoratore è punito con la reclusione da 4 a 6 anni e con la multa da 3000 a 5000 euro.

Ai fini dei commi precedenti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle orga-

nizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4) l'aver commesso il fatto mediante violenza o minaccia o in danno di persona mantenuta in uno stato di soggezione continuativa"».

1.201

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «da 500 a 1.000 euro», con le seguenti: «da 1000 a 2000 euro»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «da 1.000 a 2.000 euro», con le seguenti: «da 2.500 a 5.000 euro».*

1.202

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma, sostituire le parole: «da 500 a 1.000 euro» con le parole: «da 1.000 a 2.000 euro»;*

2) *al secondo comma, sostituire le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» con le parole: «da 2.000 a 4.000 euro».*

1.203

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, al numero 1), dopo la parola: «bisogno» inserire le seguenti: «o di necessità».

1.204

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: «anche».

1.205

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola: «anche».

1.206

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di necessità».

1.207

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: «una o più», con la seguente: «due».

1.208

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, all'alinea, sostituire le parole: «una o più», con la seguente: «due».

1.209

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, al numero 1),
sopprimere la parola: «reiterata».*

1.210

PANIZZA, BERGER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, sopprimere il
numero 2.*

1.211

AMIDEI, SCOMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, sopprimere il
numero 2.*

1.212

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, al numero 2),
sopprimere la parola: «reiterata».*

1.213

PANIZZA, BERGER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, numero 2, sop-
primere le seguenti parole: «all'orario di lavoro.».*

1.214

AMIDEI, SCOMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2, sop-
primere le seguenti parole: «all'orario di lavoro.».*

1.215

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», inserire le seguenti: «gravi e reiterate».

1.216

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», inserire le seguenti: «gravi e reiterate».

1.217

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere».

1.218

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», quarto comma, al numero 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».

1.219

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», quarto comma, al numero 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».

1.220

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art.603-bis.» quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente punto:

«3-bis. Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati risulti non in regola con le disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 2.

2.200

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 5 a 7 con il seguente:

«Art. 5. - 1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-bis,";
- b) dopo le parole: "648-*ter* del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 6. - 2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*,";

b) all'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 7. – 3. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*," nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

2.201

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», primo periodo, dopo le parole: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», aggiungere le seguenti: «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

2.202

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

2.203

RUVOLO

Al comma 1, capoverso, «603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché nei

casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

2.204

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «603-bis.2», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

Art. 3.

3.0.200

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento

del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109"».

Art. 6.

6.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-*bis*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-*ter*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter*. All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

Art. 7.

7.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa».

7.0.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

Art. 8.

8.200

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

8.201

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali» sono soppresse.*

8.202

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

8.203

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali,» .

8.204

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

8.205

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;».

8.206

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a), salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;».

8.207

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

8.208

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), n. 3). sostituire la lettera «c-bis)» con la seguente:

«*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.209

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter)», inserire il seguente:*

«*c-quater*) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*.»;

b) *alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis.», inserire i seguenti:*

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della

condanna di cui al comma 1 lettera *a*), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b*) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b*), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c*) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c*); *d*) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e*); *e*) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis*) e *c-quater*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-quater. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c*), *c-bis*) e *c-quater*) del comma 1»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"*3-bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-ter. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il

provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

d) *dopo lo lettera e), inserire le seguenti:*

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma *3-bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo *10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241."»

8.210

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la lettera c-ter), aggiungere la seguente:

«*c-quater*) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

8.211

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter), aggiungere il seguente:

«*c-quater*) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero

1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

8.212

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) rispettare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, qualora formulati ai sensi del comma 4-*bis*.».

8.213

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"*c-bis*) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".».

8.214

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresì aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

8.215

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono»*

b) *dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.216

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), nel capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

8.217

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis.», sopprimere le parole: «le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

8.218

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 mi-

lioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.219

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.220

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le se-

guenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

8.221

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

8.222

DONNO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

8.223

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è ampliata ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa "Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto" firmato il 27/05/2016».

8.224

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei lavoratori subordinati" sono inserite le seguenti: "delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole" e dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante

delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

8.225

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis*) del comma 1."

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente: "*a-bis*) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis*) del comma 1;"»;

b) *alla lettera e), capoverso «4-bis.», sostituire le parole da: «, lettere c-bis) e c-ter),» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».*

8.226

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis», dopo le parole: «e ai dati che si rendono disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

8.227

RUVOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

8.228

CANDIANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

8.229

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

8.230

RUVOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS», con le seguenti: «a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro».

8.231

CANDIANI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: « a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

8.232

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

8.233

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale.».

8.234

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria.».

8.235

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

8.236

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprono cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.».

8.237

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter con i seguenti:

«4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione

di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-ter.1. Al fine dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera *c-ter*), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo.

4-ter.2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-ter.1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.238

CATALFO

Al comma 1, lettera e), comma 4-ter, al primo periodo sostituire le parole: «a cui possono aderire i soggetti», con le seguenti: «a cui aderiscono, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

8.239

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-ter» aggiungere in fine, il seguente periodo:

«È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.240

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a*), si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

8.241

AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a*), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione"».

8.242

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

8.243

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a*), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione"».

8.244

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

8.245

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«*7-bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.246

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

8-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *8-bis* e *8-ter* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

8.247

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con

riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

8.248

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.249

CANDIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.250

AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: «, e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati.».

8.251

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988,48.».

8.252

AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:
«con le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.».

8.253

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.254

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Gli sportelli unici per l'immigrazione rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dalla presente legge, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'in-

gresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.0.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.201

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, come modificato dalla presente legge, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

8.0.202

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale,

secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.203

AMIDEI, SCOMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.204

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.205

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.206

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.207

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.208

AMIDEI, SCOMA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-bis del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, al-

l'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

8.0.209

AMIDEI, SCOMA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

Art. 9.

9.200

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

2) *dopo le parole*: «la sistemazione logistica», *inserire le seguenti*: «, l'assistenza sanitaria»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*:

"2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

9.201

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da*: «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «. che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità gli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*:

«2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.202

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da*: «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «. che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità gli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali.»

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.203

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

9.204

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

9.205

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, aziende agricole del territorio».

9.206

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

9.207

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agricolo di qualità» inserire la seguente: «anche».

9.208

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il piano di cui al comma 1, deve inoltre prevedere:

a) l'applicazione ai lavoratori stagionali della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

b) l'attuazione obbligatoria di interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;

c) la previsione di visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;

d) favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro;

e) prevedere la presenza costante sui luoghi di lavoro di personale sanitario addetto al pronto soccorso;

f) la possibilità che gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, sottoscrivano con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali».

9.209

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi con le

aziende di trasporto pubblico regionale e locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali di settore per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

9.210

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

9.211

AMIDEI, SCOMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

ORDINI DEL GIORNO

G9.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2217 «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo AG 311, attualmente sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari, esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun lavoratore. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

tale previsione recepisce l'interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4 del 2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale « ... in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti». Si ritiene che, tanto la Circolare del Ministero del Lavoro, quanto la norma contenuta nello schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;

la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con *voucher*: con il solo limite massimo di 7.000 euro all'anno di compensi derivanti da *voucher*, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all'indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all'accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;

inoltre, nel medesimo schema di decreto legislativo, la tracciabilità dei voucher non è estesa con le stesse modalità previste per tutti gli imprenditori, agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fi-

scaie del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracciabilità dei *voucher* per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riformulare le previsioni contenute nello schema di decreto in relazione all'esclusione del limite di 2000 euro per gli imprenditori agricoli e alle modalità di tracciabilità dei *voucher*, nel senso di estendere il limite di 2000 euro e di prevedere le medesime modalità di tracciabilità anche agli imprenditori agricoli.

G9.201

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2217 «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premesso che:

l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede l'emanazione di disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria «in considerazione delle specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo»;

il decreto ministeriale 27 marzo 2013 «Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo», all'articolo 1, comma 1, prevede che «Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali»: tale formulazione, estendendo a tutte le imprese la disposizione, si discosta dal dettato normativo;

secondo il decreto, «gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta dei datori di lavoro, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, che ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale»;

gli adempimenti relativi alla informazione e formazione «si considerano assolti» con la consegna ai lavoratori di «appositi documenti»: è pertanto sufficiente un certificato medico per effettuare per due anni un lavoro stagionale o occasionale agricolo, avendo ottenuto alcune carte sul rischio, senza un effettivo accertamento delle condizioni di salute in

funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale, alla specificità di genere;

considerato che:

si tratta di un decreto che semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vanifica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza per i lavoratori agricoli, riducendo li a mero adempimento burocratico;

la semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentari e, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire una reale tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.

EMENDAMENTI

9.0.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109".

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei ter-

mini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere *f*) e *i*), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della li-

cenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma *12-bis* e agli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e

all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

2-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a*), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestatato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.

3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le di-

sposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinques* e *sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere *a*) e *b*)».

9.0.201

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.202

PUGLIA, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'INPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

9.0.203

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.204

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto.

Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

9.0.205

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.206

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLNI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al denun-

ciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo"».

9.0.207

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza ,sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

9.0.208

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
